

DISPOSIZIONI PER ACCOGLIENZA RIFUGIATI UCRAINI

AGGIORNATO AL 17 MARZO 2022

In attesa di ulteriori specifiche disposizioni relative al soggiorno regolare, in corso di adozione, secondo la legge italiana, i cittadini ucraini che entrano in Italia sono tenuti entro 8/10 giorni dall'arrivo a dichiarare la propria presenza sul Territorio nazionale.

Doveri dell'ospitante:

- Ha 48h di tempo per recarsi in commissariato di San Benedetto del Tronto e compilare "**Modello ospitalità**" in **duplice** copia per ogni ospite (*in allegato*).
- È importante che porti con sé originali e copia del proprio documento d'identità e dei passaporti degli ospitati (consigliamo che vadano anche gli ospiti e attendano fuori il commissariato in caso di necessità)

Attenzione: per i comuni dove non presente il commissariato di pubblica sicurezza è necessario rivolgersi all'**Ufficio Protocollo** del comune interessato,

Successivamente gli ospiti ucraini devono presentarsi presso l'**Ufficio Immigrazione** della Questura di Ascoli Piceno (*Viale della Repubblica, 8, 63100 Ascoli Piceno AP*)

Documenti da portare:

- Passaporto (se non è a disposizione, recarsi all'ambasciata ucraina a Roma per richiedere duplicato. I minori dovrebbero essere inseriti nel passaporto dei genitori, nel caso non ci fossero è necessario contattare l'ambasciata ucraina a Roma).
- Dichiarazione di ospitalità compilata in commissariato
- 4 fototessere per ogni singolo
- Se nel nucleo ci sono minori, sarebbe opportuno portare certificato di nascita.
- Per l'accesso alla Questura è necessario **tampone negativo valido (fatto nelle ultime 48 ore – CI SI PUO' RECARE ALL'ASUR IN VIA ROMAGNA)**

Assistenza sanitaria: (solo dopo aver ricevuto il cedolino provvisorio in questura)

Necessità di richiedere Tessera Sanitaria provvisoria dallo sportello anagrafe assistiti dell'ASUR (situato in Via Romagna) dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e il martedì e giovedì dalle 14:30 alle 17:00.

Vaccinazione (solo dopo aver ottenuto TS Provvisoria)

Per chi fosse sprovvisto del vaccino Covid-19 può presentarsi al centro vaccinale da lunedì al sabato dalle 8:00 alle 12:00 e dal martedì al giovedì dalle 14:00 alle 18:00.

Taponi Covid19

Necessità di sottoporsi a tampone all'arrivo in Italia presso Distretto sanitario di **Via Romagna** dal Lunedì al sabato: 8:30-13:00. Dal Lunedì al venerdì 14:00-16:30

Schede SIM telefono

Se l'offerta delle compagnie ucraine non prevede traffico roaming internazionale le schede non funzionano. I cittadini ucraini possono sottoscrivere qualunque offerta con qualunque compagnia telefonica, ma è necessario avere un documento d'identità emesso dal governo italiano (es. Permesso di Soggiorno). In mancanza, un cittadino italiano può intestarsi, con il proprio documento, al massimo 5 schede SIM.

Dichiarazione di ospitalità di cittadino extracomunitario

Di cui all'art. 7 del d. Lgs. 25/07/1998 n° 286

All'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

O Cognome..... Nome.....
S Sesso [M] - [F] Cittadinanza.....
P Nato/a a (.....) il
I Residente nel Comune di
T In Via / Piazza n°
A *(solo per gli stranieri)* titolare di Permesso di Soggiorno N°.....
N Rilasciato da Il

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità, AI SENSI DELL'ART. 7 del D.LGS. 25.07.1998 N°286

DICHIARA DI OSPITARE lo straniero – apolide sotto generalizzato:

dal...../...../.....(indicare la data inizio ospitalità con giorno/mese/anno)
al...../...../.....

Presso la propria abitazione sita in: (Comune)
(Via/Piazza).....
(numero civico).....

Per motivi di:
(Lavoro, turismo, studio, familiari, etc)

O Cognome..... Nome.....
S Sesso [M] - [F] Cittadinanza.....
P Nato/a a (.....) il
I Residente nel Comune di
T In Via / Piazza n°
A **Titolare di:**
O (inserire gli estremi completi del passaporto o documento di identificazione)

Passaporto n°..... ril. da..... il
Permesso di soggiorno n°..... ril. da..... il
Carta di soggiorno n°..... ril. da..... il
Altro (specificare).....

DATA..... **Firma del dichiarante**.....

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Dichiarazione di ospitalità di cittadino extracomunitario

Di cui all'art. 7 del d. Lgs. 25/07/1998 n° 286

Questa dichiarazione è da effettuarsi entro 48 ore all'autorità locale di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'art. 7. D.lgs. 25 luglio 1998 n° 286 e successive modifiche.

NOTE INFORMATIVE

Chi ospita un cittadino extracomunitario, anche se minore, nella propria abitazione deve darne comunicazione **entro 48 ore** all'Autorità di Pubblica Sicurezza del luogo ove si trova l'immobile.

Qualora non vi sia la Questura o un Commissariato di Polizia, l'Autorità competente a ricevere l'atto è il Sindaco. La dichiarazione deve essere fatta dalla persona proprietaria dell'immobile o titolare del contratto di locazione compilando l'apposito modulo.

Per il calcolo delle 48 ore sono esclusi i giorni festivi.

Lo stesso obbligo sussiste per chiunque ceda la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani a cittadini extracomunitari.

La dichiarazione deve contenere: *generalità del denunciante, generalità dello straniero, estremi del passaporto o documento di identificazione dello straniero, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata o ospitata, il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.*

In caso di inottemperanza è prevista una sanzione amministrativa dell'importo di € 320,00.

Documenti da presentare

Alla dichiarazione di ospitalità allegare fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del dichiarante.

Si consiglia, in caso di dubbi, di allegare anche fotocopia del passaporto o documento di identità dello straniero.

Normativa di riferimento

Art.7 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 "1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, é tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza. 2 La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione é dovuta".